Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 maggio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3825)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 231.

Prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne l'assegnazione di lire 800 milioni al capitolo n. 52 (spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc. spese per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc.) dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64, onde provvedere all'acquisto del vaccino antipoliomielitico orale per l'attuazione della profilassi della poliomielite.

Alla integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: Colombo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1422;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 800 milioni che si inscrivono al capitolo n. 52 « spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc., spese per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

Moro — Colombo

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 20. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 232.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua « æque principaliter » della Parrocchia di San Parteniano, in frazione Schieti del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, sita nella stessa frazione dell'anzidetto Comune.

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, col quale viene disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Paterniano, in frazione Schieti del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, sita nella stessa frazione dell'anzidetto Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 8. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 233.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua « æque principaliter » della Parrocchia di Santa Maria della Croce, in località Mazzaferro del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Paolo, sita nello stesso Comune.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, col quale viene disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santa Maria della Croce, in località Mazzaferro del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Paolo, sita nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 234.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria a Mare, in frazione San Nicola delle isole Tremiti (Foggia).

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria a Mare, in frazione San Nicola delle isole Tremiti (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 235.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Pozzo Faceto, in frazione Montalbano del comune di Fasano (Brindisi).

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Pozzo Faceto, in frazione Montalbano del comune di Fasano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 236.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Don Bosco », con sede in Taranto.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Don Bosco », con sede in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Alibutina » - pomata, della ditta Sabatelli, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3902/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 ottobre 1945, con il quale è stata registrata al n. 329 a nome della ditta Sabatelli, viale A. Volta n. 52, con sede in Firenze la specialità medicinale denominata « Alibutina » - pomata, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di pomata riscontrata in ogni tubetto è inferiore del 30% del dichiarato) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alibutina » - tubo × 50 gr., registrata con decreto in data 13 ottobre 1945, al n. 329 a nome della ditta Sabatelli di Firenze e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: MANCINI

(3759)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Gentipirina » - fiale 3 cc., della ditta Farmochimica Emiliana, con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3910/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 ottobre 1951, con il quale è stata registrata al n. 5470, a nome della ditta Farmochimica Emiliana, con sede in Bologna, via Saragozza n. 47, la specialità medicinale denominata « Gentipirina » - 7 fiale × 3 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (il fenil trovasi nella misura del 10% superiore al dichiarato, e sono presenti, anche nella fiala, corpuscoli solidi di colore bruno scuro), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gentipirina » - 7 fiale × 3 cc., registrata con decreto in data 20 ottobre 1951 al n. 5470 a nome della ditta Farmochimica Emiliana di Bologna e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: MANCINI

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Metil-epar B12 » - fiale 3 cc., della ditta Alfa farmaceutici, con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3916/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 ottobre 1961, con il quale è stata registrata al n. 9231 a nome della ditta Alfa farmaceutici, con sede in Bologna, via Cimabue n. 9/4, la specialità medicinale denominata « Metil-epar B/12 » (fiale) preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (le quantità di metionina e di vitamina PP sono risultate rispettivamente del 53% e del 29% inferiori a quelle dichiarate), per cui ricorre la applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 161 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metil-epar B/12 » - 5 fiale × 5 cc., registrata con il decreto n. 9231 in data 20 ottobre 1961, a nome della ditta Alfa farmaceutici di Bologna e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: MANCINI

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara n. 2435, datata 3 febbraio 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè deceduto — l'ing. Masnata Ernesto, membro della citata Commissione in rappresentanza del Genio civile, con l'ing. Festa Pasquale;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Festa Pasquale è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Masnata Ernesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1964

Il Ministro: BOSCO

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1964.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari ai fini dell'applicazione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, concernente la sistemazione di talune situazioni verificatesi per eventi di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 29 e 30 ottobre 1963, per effetto dell'astensione dal lavoro del personale direttivo addetto agli uffici finanziari, si verificò un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi a seguito dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

E' stabilito dal 29 al 30 ottobre 1963 il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale direttivo addetto agli uffici stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(3878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Rurale Montelena », con sede in Alatri (Frosinone)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1964, la Società cooperativa di consumo « Rurale Montelena », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 1° aprile 1951, rep. 7679/5977, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3782)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Domiziana », con sede in Cellole di Sessa Aurunca (Caserta).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 aprile 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Domiziana », con sede in Cellole di Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Rozzera in data 16 marzo 1952, rep. 5579, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Di Gennaro Luciano.

(3783)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Inter Novecento Social », con sede in Sora (Frosinone).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Inter Novecento Social », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 13 novembre 1944, rep. 10474/5819, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3784)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 aprile 1964 i poteri conferiti al prof. Carlo Gualtieri, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 7 aprile al 7 ottobre 1964.

(3781)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « San Giorgio » fra lavoratori della terra », con sede in Bitti (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1964, il dott. Giuseppe Segretario viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dall'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 20 ottobre 1956, in sostituzione del sig. Dore Salvatore, dimissionario.

(3817)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori terrieri », con sede in Gairo (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1964, il dott. Giuseppe Segretario viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 13 maggio 1959, in sostituzione del sig. Dei Rosario, dimissionario.

(3818)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense (Parma), composto dai signori:

1) Piccari dott. Luigi, presidente;
2) Trabucchi avv. Romeo, membro;
3) Abbati Giorgio, membro.

(3816)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Mario Dall'Agata, nato a Faenza (Ravenna) il 31 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 24 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3736)

Avviso di rettifica

Nel titolo e nel testo del comunicato riguardante l'eredità Angela Necchi ved. Lenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 aprile 1964, n. 82, la dizione: « Università degli studi di Milano » è rettificata in: « Politecnico di Milano ».

(3892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Cannobino

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964, al registro n. 5, foglio n. 45, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Cannobino ricadente in tutto il territorio dei comuni di Cavaglio, Spoccia, Falmenta, Gurro, Cursolo Orasso e parzialmente nel territorio dei comuni di Malesco, Trarego, Viggiona e Cannobio, tutti in provincia di Novara.

(3820)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Nella notificazione relativa all'« Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964 a pagina 1774 il totale dei titoli indicato in n. 671 va rettificato in n. 24601.

Nella notificazione relativa all'« Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % " Opere straordinarie del Mezzogiorno ,, (emissioni 1963 e 1964); 6 % " Opere straordinarie del Mezzogiorno ,, (emissione 1964) » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964 a pagina 1774 il totale dei titoli sub *a*) « Emissione 1963 », indicato in n. 67 va rettificato in n. 671.

(3877)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosettantasei posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 30 gennaio 1963;
Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettantasei posti di uditore giudiziario.
Sei posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorio, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano, di sesso maschile o femminile;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;
e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:
1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;
2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;
3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;
5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.
Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente: e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.
Si prescinde dal detto limite di età per aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.
Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.
Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino,

previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valore militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato della Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive, modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio, comprovando, con certificato della Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due *concorsi per l'ammissione in magistratura;* l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a *famiglia di estimazione morale indiscussa.*

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'articolo 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nello art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel *secondo comma* dell'art. 1 del *presente decreto,* la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'intaliano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 *del presente decreto, secondo* l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 200. — GALLUCCI

(3832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per la nuova sede del Politecnico di Torino.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera artistica di abbellimento della nuova sede del Politecnico di Torino, bandito con decreto provveditoriale n. 60429 del 3 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, ha deliberato di non ritenere meritevole di realizzazione alcuna delle opere presentate dagli artisti concorrenti.

(3779)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.